

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 30/2022 DEL 30 SETTEMBRE 2022

AIUTI-TER IN GAZZETTA UFFICIALE CON ULTERIORI MISURE PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL CARO ENERGIA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre è stato pubblicato il [Decreto "Aiuti-ter" \(DL n. 144/2022\)](#), con ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR.

Il Decreto, con i suoi 44 articoli, presenta diverse novità, tra cui un ulteriore pacchetto di misure messe in campo con l'obiettivo di contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e sostenere l'economia.

Tra queste, l'estensione del riconoscimento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale **per i mesi di ottobre e novembre 2022**.

In dettaglio:

- alle **imprese a forte consumo di energia elettrica** (cd. imprese "energivore") è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, **pari al 40%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata **nei mesi di ottobre e novembre 2022**;
- alle **imprese a forte consumo di gas naturale** (cd. imprese "gasivore") è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, **pari al 40%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei **mesi di ottobre e novembre 2022**, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici;
- alle **imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW** (cd. imprese "non energivore"), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, **pari al 30%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei **mesi di ottobre e novembre 2022**;
- alle **imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale** (cd. imprese "non gasivore") è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, **pari al 40%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei **mesi di ottobre e novembre 2022**, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Tra gli aiuti si segnalano, dopo il bonus di 200 euro riconosciuto dal "decreto Aiuti":

- una nuova indennità a favore dei lavoratori dipendenti dell'importo di **150 euro**; spetta a chi, a novembre 2022, ha una retribuzione imponibile **non superiore a 1.538 euro**. La somma sarà erogata in via automatica dal datore di lavoro nello stesso mese di **novembre**, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di ulteriori *una tantum* (per pensionati e altre categorie di soggetti). L'indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile né costituisce reddito ai fini fiscali e per la corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. I datori di lavoro potranno compensare il credito maturato per le somme erogate ai dipendenti attraverso la denuncia mensile all'Inps;
- *una tantum* automatica di **150 euro**, nel mese di **novembre**, anche per i titolari di trattamenti pensionistici (inclusi pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento), con reddito Irpef 2021, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20.000 euro;
- un **bonus di 150 euro** per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all'Inps o alle casse di previdenza private, a condizione che il richiedente abbia avuto un reddito complessivo 2021 **non superiore a 20.000 euro**. La nuova misura di sostegno rappresenta un'integrazione del primo bonus di 200 euro.

AL VIA LE DOMANDE PER L'INDENNITÀ DI 200 EURO

A partire dal **26 settembre 2022** e fino al **30 novembre 2022**, è possibile presentare le **istanze finalizzate al conseguimento del "bonus 200 euro autonomi"**, ovvero l'indennità destinata a supportare i lavoratori iscritti all'INPS o alle Casse di previdenza nell'emergenza caro bollette.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo relativo al cd. "bonus 200 euro" destinato ai lavoratori autonomi sono diventate operative le misure del decreto "Aiuti", D.L. n. 50/2022.

Gli aventi diritto possono quindi presentare un'apposita istanza alla **gestione previdenziale di riferimento (INPS o Cassa di previdenza)**, **autocertificando il possesso dei necessari requisiti**.

Le domande verranno evase in ordine cronologico di presentazione, dopo aver superato un primo controllo relativo alle informazioni già in possesso dell'ente cui vengono presentate (quali l'effettiva iscrizione entro la data richiesta dalla norma, e la presenza di almeno un versamento, come meglio precisato nel seguito).

Le istanze verranno effettivamente liquidate sino a che lo stanziamento risulti capiente.

I potenziali beneficiari devono rispettare i seguenti requisiti:

- il conseguimento nel 2021 di un reddito non superiore a 35mila euro;
- risultare già iscritto alla gestione previdenziale alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) e aver aperto partita IVA – con inizio attività – entro tale data;
- aver effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022).

L'indennità una tantum è **incrementata di 150 euro** a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo **non superiore a 20.000 euro**.

L'indennità non è cumulabile con quella prevista per i dipendenti, altre categorie di lavoratori o percettori di specifiche indennità previdenziali o assistenziali (art. 31-32 DL 50/2022).".

Il richiedente l'indennità è tenuto a rilasciare le dichiarazioni in merito al rispetto dei predetti requisiti.

La domanda deve essere inoltrata alla gestione cui si è iscritti e, in presenza di duplice iscrizione INPS / Cassa di previdenza, per espressa previsione del decreto attuativo, sarà necessario presentarla esclusivamente all'INPS.

Il decreto attuativo definisce "reddito complessivo" il reddito personale assoggettabile a IRPEF, meno contributi previdenziali ed assistenziali, trattamenti di fine rapporto, reddito della casa di abitazione e competenze arretrate soggette a tassazione separata.

Con circolare INPS n. 73/2022 in materia di indennità una tantum dei lavoratori dipendenti, l'INPS ha avuto modo di meglio precisare che alla soglia di reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, mentre sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l'assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l'assegno unico universale.

La domanda deve essere presentata alla gestione di riferimento (INPS o Cassa di previdenza).

La domanda è disponibile accedendo alla sezione "[Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche](#)" raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "[Prestazioni e servizi](#)" > "[Servizi](#)" > "[Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche](#)"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate al paragrafo 2 della circolare in commento. Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande di indennità una tantum in commento sono le seguenti:

- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta d'identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l'indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile, inoltre, presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Gli iscritti alle Casse di previdenza dovranno fare riferimento alle procedure che ciascuna cassa metterà a disposizione dei propri aderenti.

Il possesso dei necessari requisiti dovrà essere autocertificato dal soggetto istante.

La domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché dalle coordinate bancarie o postali del soggetto beneficiario, necessarie per l'accredito dell'indennità.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Scade il 30 settembre il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2022. Nella stessa data saranno chiamati al versamento i contribuenti che relativamente al primo trimestre solare dell'anno siano risultati debitori del tributo per un ammontare non superiore all'importo di 250 euro e abbiano deciso di rinviare il pagamento alla scadenza relativa al trimestre successivo, rispetto a quella, ordinaria.

Si ricorda che il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, e quindi entro il 30 novembre 2022, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Grazie a una apposita funzionalità, presente nella sezione "Pagamento imposta di bollo" del portale "Fatture e Corrispettivi", sarà possibile procedere direttamente al pagamento, indicando l'IBAN relativo al conto corrente sul quale si intende addebitare l'imposta.

La procedura web dell'Agenzia Entrate consentirà anche la possibilità di ottenere il calcolo dell'importo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, nel caso in cui il contribuente intendesse avvalersi del ravvedimento per il ritardato versamento rispetto alla scadenza prevista (prov. Agenzia delle Entrate n. 34958/2021, § 4.3).

È comunque possibile pagare l'imposta dovuta per il secondo trimestre mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 2522 (per il primo, terzo e quarto trimestre vanno utilizzati, rispettivamente, i codici 2521, 2523 e 2524).

IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE: PRONTI I CODICI TRIBUTO PER L'UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA (III TRIMESTRE 2022)

Con [Risoluzione n. 49/E](#) del 16 settembre 2022 l'Agenzia Entrate, per consentire l'utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nel **III trimestre 2022** per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, ha istituito i seguenti codici tributo:

- **"6968"** denominato *"credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115"*;
- **"6969"** denominato *"credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115"*;
- **"6971"** denominato *"credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115"*;
- **"6972"** denominato *"credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115"*.

Ricordiamo che le agevolazioni fiscali sono state estese anche al terzo trimestre 2022.

ENTRO IL 31 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2022

La dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770/2022, per anno d'imposta 2021), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2022, esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all'Agenzia Entrate le ritenute operate su:

- redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
- locazioni brevi inserite all'interno della CU;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

SLITTA AL 31 OTTOBRE IL TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO

Il DI 144/2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022), all'art. 38 dispone il rinvio, dal 30 settembre al 31 ottobre 2022, del termine per la presentazione all'Agenzia Entrate dell'istanza telematica di accesso alla procedura di regolarizzazione degli indebiti utilizzi del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019 (articolo 5, commi da 7 a 12, DI 146/2021 – vedi "Collegato fiscale 2022 - 2: sanatoria per il bonus R&S").

Non cambia, invece, la scadenza per riversare le somme indebitamente fruite: per beneficiare della non applicazione di sanzioni e interessi, bisognerà provvedervi, senza possibilità di avvalersi della compensazione, entro il 16 dicembre 2022. Il pagamento potrà anche essere frazionato in tre rate annuali di pari importo: sulla seconda e sulla terza, in scadenza rispettivamente il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024, saranno dovuti gli interessi al tasso legale decorrenti dal 17 dicembre 2022.

L'UFFICIO MASSIMARIO DELLA CASSAZIONE ILLUSTRRA LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

L'Ufficio del Massimario della Cassazione ha redatto e pubblicato un'interessante relazione sulle principali novità normative introdotte a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa (D. Lgs. n. 14/2019) e del collegato Decreto Insolvency (D. Lgs. n. 83/2022).

La [Relazione n. 87 del 15 settembre 2022](#) è disponibile on line.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI IN CASSAZIONE: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI

Con la [Risoluzione n. 50/E del 23 settembre 2022](#) l'Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della **definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione**, ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130. La legge, in particolare, consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia.

Si ricorda altresì che con il [Provvedimento del 16 settembre](#) scorso l'Agenzia ha approvato il **modello di domanda** per la definizione agevolata dei giudizi tributari in argomento e ha illustrato **modalità e termini per il versamento delle somme dovute**.

INCENTIVI PER LE IMPRESE DELL'ECONOMIA SOCIALE: DAL 13 OTTOBRE 2022 LE DOMANDE

A partire alle **ore 12 del 13 ottobre 2022** potranno essere presentate le **nuove domande** relative alla misura agevolativa "Imprese dell'economia sociale".

Con l'incentivo verranno agevolati gli interventi non inferiori a **100 mila euro e non superiori a 10 milioni** di euro che determineranno effetti positivi sul territorio: dall'aumento occupazionale di categorie svantaggiate all'inclusione di soggetti vulnerabili, nonché la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e del tessuto urbano, dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale. Sono inoltre ammissibili le spese realizzate per interventi sui fabbricati e infrastrutture dell'azienda ma anche investimenti per programmi informatici, brevetti e licenze.

La misura dispone di circa 200 milioni di euro e diventerà operativa alla sottoscrizione della **Convenzione tra il Ministero, l'ABI e CDP**, mentre l'erogazione dei finanziamenti sarà gestita da Invitalia.

Per saperne di più consulta il sito internet del MISE: [Diffusione e rafforzamento dell'economia sociale](#).

ULTIMI GIORNI PER IL 730 PRECOMPILATO

Scade il 30 settembre il termine per consultare, eventualmente modificare e inviare il modello 730 pre-compilato. Per accedere alla dichiarazione precompilata occorre entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d'identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Coloro che, nei mesi scorsi, hanno già visualizzato ed eventualmente integrato il modello lo troveranno salvato e pronto per l'invio nella propria area riservata. Novità di quest'anno è la possibilità di affidare a un familiare o a un'altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione compilando un apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia.

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE: AGEVOLABILI LE SPESE EFFETTUATE PER ADEGUARE L'APPARTAMENTO ALLE ESIGENZE DELLA FIGLIA DISABILE

Nella [Risposta n. 461 del 21 settembre 2022](#) l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su due unità immobiliari adiacenti, site nello stesso condominio ed in comproprietà tra coniugi che intendono effettuare tali interventi per consentire alla figlia, affetta da disabilità motoria con invalidità certificata al 100%, di accedere ai locali autonomamente con una carrozzina elettrica. L'Agenzia ha precisato che, se gli interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettano le caratteristiche tecniche previste dal Decreto del ministero dei Lavori pubblici n. 236/1989 e, quindi, possono essere qualificate come **interventi di abbattimento delle barriere architettoniche**, l'Istante potrà fruire della **detrazione Irpef del 75%** prevista dal decreto Rilancio in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022. La stessa detrazione può essere applicata **anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi**, come quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari. Relativamente, invece, altre spese sostenute per gli **interventi per il collegamento dei due appartamenti**, comprensive dell'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, l'Istante potrà fruire invece della **detrazione del 50% delle spese sostenute** (articolo 16-bis del TUIR).

LA NUOVA GUIDA ALLA TESSERA SANITARIA

L'Agenzia Entrate ha pubblicato il *vademecum* aggiornato che spiega come richiedere la tessera sanitaria: [Guida Tessera Sanitaria](#). Subito dopo la nascita i genitori, per ricevere la tessera sanitaria del neonato a casa, devono presentare la dichiarazione di nascita al Comune di residenza, che attribuisce al neonato il codice fiscale attraverso un sistema informatico collegato con l'Anagrafe Tributaria gestita dall'Agenzia Entrate. Con l'attribuzione del codice fiscale, viene così emessa anche la prima tessera sanitaria del nuovo arrivato, che vale un anno e viene spedita al suo indirizzo di residenza, coincidente con quello della madre. Nel momento in cui i genitori (o tutori) registrano il bambino all'ASL di competenza e scelgono il medico pediatra, una nuova tessera sanitaria, con validità di sei anni, viene spedita presso l'indirizzo di residenza.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.

DECRETO TRASPARENZA D.LGS. 104/2022

Il Decreto Trasparenza introduce nuovi obblighi di informazione a carico del datore di lavoro al momento della stipula del contratto di lavoro. Gli obblighi si applicano anche ai rapporti di lavoro già in essere al 1° agosto 2022, ma solo in caso di un'espressa richiesta del lavoratore, da esaudire entro sessanta giorni dalla stessa.

Per i nuovi assunti, le informazioni di cui sotto dovranno essere comunicate non più tardi di sette giorni dall'inizio della prestazione lavorativa, o insieme alla lettera di assunzione, fatta eccezione per le informazioni relative a CCNL, enti contributivi/assicurativi, ferie/congedi e preavviso; queste ultime potranno essere fornite entro un mese dall'assunzione.

I nuovi obblighi si applicano in riferimento a:

- contratti di lavoro subordinato
- contratto di lavoro intermittente
- contratto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente
- contratto di lavoro somministrato
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- contratto di prestazione occasionale (voucher)
- lavoratori marittimi
- lavoratori domestici

Il datore di lavoro dovrà comunicare in maniera "trasparente" al prestatore di lavoro, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, un dettagliato elenco di informazioni relative al rapporto di lavoro e conservare la prova della ricezione della comunicazione per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel dettaglio, il datore di lavoro dovrà comunicare:

- identità delle parti e sede del datore di lavoro;
- luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- inquadramento, qualifica e livello riconosciuti al lavoratore;
- data di inizio, tipologia del rapporto ed eventuale durata in caso di assunzione a tempo determinato;
- durata del periodo di prova del rapporto, se previsto;
- diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- durata del congedo per ferie e di tutti gli altri congedi retribuiti previsti dal CCNL o da eventuale contrattazione integrativa oppure la modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso da ambo i lati;
- importo iniziale della retribuzione, con dettaglio degli elementi costitutivi, nonché indicazione del periodo e modalità di pagamento della retribuzione;
- programmazione dell'orario normale di lavoro, condizioni relative al lavoro straordinario, specifiche retributive degli stessi ed eventuali condizioni per i cambiamenti di turno;
- indicazione del CCNL e delle parti che lo hanno sottoscritto;
- enti ed istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro;
- se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
 - 1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
 - 2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
 - 3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;
- eventuale utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

In caso di denuncia da parte del lavoratore relativa alla mancata, ritardata o incompleta comunicazione, l'Ispezzione Nazionale del lavoro applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di 250 ad un massimo di 1.500 euro per ogni lavoratore.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.